



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto n° 158 del 26/10/2018

OGGETTO :

COMUNE DI VIGNOLA. VARIANTE AL PRG AI SENSI ART. 15 LR N. 47/78, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 31/07/2018. AI SENSI ART. 4 LR 24/2017: OSSERVAZIONI AI SENSI ART. 41 L.R. N. 20/2000. PARERE AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006.

Il Comune di Vignola è dotato di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 359 del 18/09/2001 a cui sono seguite numerose varianti specifiche.

Con DCC n. 44 in data 31/07/2018, esecutivo ai sensi di legge, il Comune di Vignola ha adottato una variante al vigente Piano Regolatore Generale.

Il responsabile del Servizio Urbanistica, con nota prot. 32141 del 22/08/2018, ha inviato alla Provincia detta variante al Piano, che è stata assunta agli atti di questa Amministrazione in data 23/08/2018 con prot. 31308.

Si dà atto che la procedura di approvazione delle varianti al P.R.G. è disciplinata dall'articolo 41 della L.R. 20/2000 e la Provincia può sollevare eventuali Osservazioni al Piano, rispetto a previsioni che contrastino con dispositivi di legge e rispetto a contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata, tra i quali si richiama, in particolare, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente, approvato dal Consiglio Provinciale di Modena con deliberazione n. 46 del 18 Marzo 2009.

In merito alla valutazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, si richiamano anche le disposizioni vigenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii, la L.R. 9/2008 e l'art. 5 L.R. 20/2000, nonché quelle relative alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008.

Si richiama altresì l'atto di organizzazione interna dell'Ente di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 229 del 21 giugno 2011 avente per oggetto "*Valutazione Strumenti Urbanistici Comunali. Aggiornamento gestione procedimenti VAS e Verifica di Assoggettabilità di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 in coordinamento alla L.R. 20/2000 e loro successive modificazioni e integrazioni*".

Si richiama l'istruttoria del Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica assunta agli atti con prot. n. 40079 del 25/10/2018.

Preso atto che il Comune di Vignola dichiara di aver provveduto:

- al deposito dell'atto n. 44 del 31/07/2018 della variante urbanistica, oggetto del presente provvedimento;
- alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell'avviso dell'avvenuta adozione della variante al P.R.G.;
- alla pubblicazione sulla stampa locale dell'avviso dell'avvenuta adozione della suddetta variante al P.R.G.

Si considera infine che, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20/2000, art.15 della L.R. 47/78 e ss. mm.ii.:

- il Comune, in sede di approvazione della variante, è tenuto ad adeguarsi alle osservazioni ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- l'approvazione di varianti al P.R.G. comporta l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di provvedere all'aggiornamento degli elaborati del piano, attraverso l'adeguamento delle tavole alle modifiche approvate e l'elaborazione del testo coordinato delle Norme tecniche di attuazione;
- la mancata trasmissione di detti elaborati alla Provincia e alla Regione costituisce condizione impeditiva dell'attuazione delle previsioni della variante.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) di sollevare osservazioni alla Variante al P.R.G. adottata dal Comune di Vignola con DCC n. 44 in data 31/07/2018, ai sensi dell'art. 4 LR 24/2017 e dell'art. 41 della L.R. 20/2000 e di recepire le raccomandazioni ed i pareri contenuti nell'istruttoria tecnica prot. n. 40079 del 25/10/2018, allegata al presente atto che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare quindi l'istruttoria tecnica prot. n. 40079 del 25/10/2018, relativa alla sopraccitata variante al P.R.G. adottata dal Comune di Vignola, allegata al presente atto;
- 3) di inviare il presente atto al Comune di Vignola, alla Regione Emilia Romagna-Servizio Urbanistica, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Emilia Romagna-sezione di Modena, all'ASL di Vignola - Servizio Igiene Pubblica.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO

Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li _____

**ISTRUTTORIA SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE CARTOGRAFICA
prot. n. 40079 CI.07.04.05 fasc. 2571 del 25/10/2018.**

**COMUNE DI VIGNOLA. VARIANTE AL PRG AI SENSI ART.15 LR N.47/78, ADOTTATA CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 31/07/2018. AI SENSI ART. 4 LR
24/2017: OSSERVAZIONI AI SENSI ART. 41 L.R. N. 20/2000. PARERE AMBIENTALE AI
SENSI DEL D.LGS.152/2006.**

PREMESSE

Aspetti amministrativi e procedurali

Il Comune di Vignola è dotato di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Provinciale 359 del 18/09/2001 a cui sono susseguite numerose varianti specifiche.

La presente Variante al Piano Regolatore Generale è stata adottata dal Consiglio Comunale con D.C.C.n. 44 del 31/07/2018.

Gli elaborati relativi alla Variante in oggetto sono pervenuti con comunicazioni del Comune di Vignola prot. n. 32141 del 22/08/2018 e sono stati acquisiti agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 31308/31309/31312/31313 del 23/08/2018.

Nel merito specifico di alcuni contenuti della presente variante appare utile anche ricordare che il PRG di Vignola è stato coordinato alle risultanze degli studi di Microzonazione sismica con l'Accordo di programma approvato tra la Provincia di Modena ed i Comuni facenti parte dell'Unione Terre di Castelli (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Spilamberto, Savignano sul Panaro, Vignola) approvato con Decreto della Provincia di Modena n. 34 del 02/03/2017, ai sensi dell'art. 40 LR 20/2000.

Acquisizione pareri

Ai fini della valutazione della variante sono pervenuti i pareri favorevoli dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Energia (ARPAE) prot. 21579 del 18/10/2018 acquisito agli atti della Provincia di Modena con prot. n.39150 del 18/10/2018 e dell'AUSL prot. 79181 del 19/10/2018 acquisito con prot. n. 39393 del 22/10/2018.

Nel periodo di deposito il Responsabile del Procedimento ha comunicato con nota prot 39712 del 23/10/2018 acquisita con prot. n. 39870 del 24/10/2018 che non sono pervenute osservazioni alla Variante.

Contenuti della variante

La Variante al PRG riguarda:

N. 1 – Variante cartografica e normativa – Art. 82 delle N.T.A. Si prevede l'ammissione all'interno della specifica zona territoriale omogenea F.2 – Impianti sportivi e parchi di livello urbano e territoriale, art. 82 delle N.T.A., contrassegnata con asterisco (Oratorio di Vignola), anche della destinazione d'uso "edifici per il culto ed attrezzature complementari", identificabile nella destinazione d'uso specifica alla classificazione U.20 –

N. 2 – Variante cartografica via A. Plessi n. 27/1 – Distributore di carburante dismesso. Si prevede la variante cartografica da zona territoriale omogenea D – Area per impianti ed attrezzature per la distribuzione di carburante (Art. 86 delle N.T.A.) a zona territoriale omogenea D.7 – Per attività terziarie e direzionali prevalentemente edificate.

N. 3 – Variante cartografica dell'area a valle di Via Zenzano a seguito della decadenza del vincolo preordinato all'esproprio. Si prevede la variante cartografica dell'area per la quale risulta decaduto il vincolo preordinato all'esproprio apposto con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 25/09/2006, che ha costituito variante di Zona al fine dell'attuazione di un progetto di Parco Pubblico; per ripristinare la opportuna destinazione di zona Omogenea E.3 – agricola di Tutela

Paesaggistica delle “basse” dei caratteri ambientali e dei corsi d’acqua (Art. 78 delle N.T.A.).

N. 4 – Variante normativa – Inclusione nell’apparato normativo del P.R.G. della Microzonazione Sismica ed Analisi per la Condizione Limite per l’Emergenza nonché della Classificazione Acustica

N. 5 – Variante normativa N.T.A. art. 6, comma 4. Modifica normativa e, nello specifico, all’art. 6, comma 4 delle N.T.A., si prevede l’introduzione dell’intervento di “ristrutturazione edilizia”, oltre a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, fra quelli ammessi in relazione ad edifici esistenti in totale contrasto con le N.T.A. di zona.

N. 6 – Variante normativa N.T.A. art. 6, comma 4. Variante specifica del comparto denominato D.8 “Z” (ex stazione della soppressa ferrovia Modena-Vignola)) dal quale viene stralciata una piccola porzione marginale, che mantiene la medesima classificazione di zona omogenea (D.8).

si formulano i pareri di seguito riportati

PARERE TECNICO in merito all’espressione di OSSERVAZIONI ai sensi dell’art. 41, LR 20/2000

Nel merito della modifica n. 4, per quanto inerente la inclusione nell’apparato normativo della Microzonazione sismica deve rilevarsi che tale inserimento risulta essere già stato fatto con l’approvazione dell’Accordo di programma specificatamente concluso a tal fine ed approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 34 del 02/03/2017.

1. Il Decreto ha specificatamente approvato il documento "Elaborato di coordinamento delle norme tecniche di attuazione del PRG di Vignola" che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale ed a cui ci si dovrà conformare.

Tale elaborato prevede sia l’aggiornamento dell’art. 3 "Elementi costitutivi del PRG" che l’inserimento del Capo B SICUREZZA DEL TERRITORIO in cui è inserito l’art. 53bis "Norme per la Riduzione del rischio sismico". Tale corpo normativo quindi è già vigente sul territorio comunale a far data dalla sua pubblicazione sul BURER del 22/03/2017, e nel merito si sarebbe dovuto provvedere con un semplice atto di coordinamento del corpo normativo.

Nel merito della modifica n. 5 che prevede l’introduzione dell’intervento di “ristrutturazione edilizia”, oltre a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, fra quelli ammessi in relazione ad edifici esistenti in totale contrasto con le N.T.A. di zona, si deve osservare che tale proposta va ad agire sull’articolo 6 che regola "Edifici esistenti e previsioni di PRG" ed agisce sugli edifici esistenti all’epoca di adozione del PRG che, stanti le previsioni di piano, non risultano allineati a tali previsioni. Per questi il comma 4 prevede: "Gli edifici esistenti in totale contrasto con le NTA di zona, nonché quelli difformi per la sola consistenza (Su) o per la sola destinazione d’uso in essere sono suscettibili esclusivamente di interventi di adeguamento alle prescrizioni di zona del presente P.R.G.." e quindi ammette qualsiasi tipo di intervento su tali edifici (anche la ristrutturazione) quando l’intervento avvenga in adeguamento alle previsioni del piano.

Il Comma seguente, (comma 4.1) su cui oggi si interviene, recita: "Possono tuttavia essere consentiti **interventi** di manutenzione ordinaria, e straordinaria **e di ristrutturazione edilizia**, ai fini dell’adeguamento igienico-statico e tecnologico, opere interne di adeguamento funzionale e opere provvisoriale, con le esclusioni previste dalla legislazione vigente, da maggiori limitazioni espressamente indicate dalle NTA e da specifiche discipline particolareggiate in vigore" e parrebbe voler ampliare la categoria degli interventi minori possibili anche senza adeguamento. In questo senso quindi, qualora la ristrutturazione edilizia, che oggi comprende anche la demolizione e ricostruzione, fosse da intendersi possibile senza adeguamento alle norme di PRG, la norma risulterebbe contraddittoria con il comma 4, che tali interventi non ammette. Mentre, se la ristrutturazione avvenisse con adeguamento, ci sarebbe una ripetizione normativa non necessaria.

2. Al fine di mantenere la chiarezza della norma vigente si ritiene opportuno non modificare le norme in tal senso.

PARERE TECNICO in merito alla VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) di cui

all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, e della LR 9/2008.

Gli elaborati di Variante risultano corredati dal Rapporto Ambientale Preliminare redatto ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs.152/2006 ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS.

Si intendono qui richiamate le precedenti osservazioni urbanistiche (punti 1 e 2) per quanto inerente la necessità di conformarsi ad esse per garantire la coerenza e la sostenibilità del piano vigente

Preso atto dei contenuti del suddetto Rapporto, dai quali si deduce che la Variante, **quando conformata alle precedenti osservazioni 1 e 2**, non interferisce con piani sovraordinati e che gli effetti delle modifiche proposte si configurano come migliorativi rispetto allo stato attuale della pianificazione,

valutata l'entità e la natura delle modifiche proposte;


considerati i pareri pervenuti da ARPAE e AUSL citati in premessa, a cui ci si dovrà conformare in sede di approvazione;

Si ritiene che la presente Variante non debba essere assoggetta a valutazione ambientale strategica.

* * *

- **Per quanto precede, vista la documentazione complessivamente acquisita, in merito alla variante al PRG del Comune di Vignola, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 31/07/2018 si propone che il Presidente della Provincia faccia propri i precedenti pareri.**


Il Funzionario
Ing. Amelio Fraulini



il Tecnico Istruttore
Dott.ssa MariaGiulia Messori



Visto
La Dirigente
Arch. Antonella Manicardi



In relazione alle disposizioni per la riduzione del rischio sismico, le Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. sono così sostituite e integrate.

Art. 3 Elementi costitutivi del P.R.G.

1. Sono elementi costitutivi del P.R.G. del Comune di Vignola:
 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA,
 - NTA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE,
 - RELAZIONE GEOTECNICA DEL COMUNE DI VIGNOLA
 - CATALOGAZIONE DEI MANUFATTI ARCHITETTONICI NEGLI INSEDIAMENTI URBANI STORICI DEL COMUNE DI VIGNOLA (Vignola e Campiglio),
 - RILEVAMENTO DEI MANUFATTI ARCHITETTONICI DI INTERESSE STORICO del Comune di Vignola,
 - Elaborati grafici di P.R.G.:
 - o Tav. 1.1...3 - rapp. 1:10.000SINTESI DEI PRG IN FORMA ASSOCIATA
 - o Tav. V.2.1...7 - rapp. 1: 5.000DESTINAZIONI DI ZONA (n. 7 tavole)
 - o Tav. V.3 - rapp. 1: 1.000ZONE OMOGENEE A: Unità Minime e Categorie di Intervento
 - I seguenti elaborati relativi all'Analisi del Rischio Sismico ed Analisi CLE:
 - Analisi del Rischio Sismico - Elaborati Studio 2009:
 - o QC03A.1 - Analisi rischio sismico - Rapporto Tecnico
 - o QC03A.2 - Corografia
 - o QC03A.3 - Indagini geognostiche
 - o QC03A.4 - Indagini geofisiche
 - o QC03A.5- Indagini geofisiche - Rapporto tecnico
 - o QC03A.5b Indagine geofisica - Tavole A0-Profilo 1-8 - Tavole A3-Profilo 1-8
 - o QC03_5 - Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali (in scala 1:10.000 sull'intero territorio comunale)
 - Analisi del Rischio Sismico - Elaborati Studio 2015:
 - o Relazione Illustrativa
 - o Cartografia MS di I Livello, in scala 1:10.000:
 - Carta delle indagini
 - Carta geologico-tecnica corredata da sezioni geologiche significative ;
 - Carta delle Frequenze naturali dei terreni
 - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) ;
 - o Cartografia MS di II Livello, in scala 1:10.000:

- Carta delle Velocità delle onde di taglio (V_s);
- Carta di Microzonazione sismica – Livello 2 (tre elaborati cartografici)
- Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza – Cartografie 2015:
 - Analisi CLE, carta d’insieme in scala 1:10.000
 - Analisi CLE, carta di sovrapposizione MS + CLE, in scala 1:10.000
 - Analisi CLE, carta in scala 1:5.000

2. Sono elementi costitutivi del P.R.G. del Comune di Savignano s.P.:

... omissis

3. Sono elementi costitutivi del P.R.G. del Comune di Marano s.P.:

... Omissis ...

4. Sono inoltre elementi costitutivi del P.R.G. in forma associata dei Comuni di Vignola, Savignano s.P. e Marano s.P. gli elaborati dell’”INDAGINE AMBIENTALE”:

....Omissis ...

E’ inoltre introdotto, nel corpo del TITOLO II – DISCIPLINA DI UTILIZZAZIONE DEL SUOLO, a seguire dopo il modificato CAPO II A – VINCOLI E TUTELE, il seguente

CAPO II B – SICUREZZA DEL TERRITORIO,

entro il quale è introdotto il seguente:

Art. 58 bis – Norme per la Riduzione del Rischio Sismico

CAPO II B – SICUREZZA DEL TERRITORIO

ART. 58 bis. – Norme per la riduzione del Rischio Sismico

1 - Definizione e finalità

- 1.1 La riduzione del rischio sismico è un obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica. Sono elementi di riferimento per la riduzione del rischio sismico sia gli studi di Microzonazione sismica (MS) che quelli per la valutazione della Condizione limite per l'emergenza (CLE).
- 1.2 La microzonazione sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali del sisma. Essa costituisce un supporto fondamentale per gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e per la loro attuazione, al fine di:
- indirizzare le scelte insediative verso le aree a minore pericolosità sismica e/o all'utilizzo di tipologie edilizie a minor vulnerabilità rispetto ai possibili effetti locali;
 - assicurare che la progettazione esecutiva delle opere ne realizzi la resistenza e le condizioni di sicurezza.
- 1.3. Gli studi di primo e secondo livello di approfondimento sono stati realizzati in scala 1:10.000 con riguardo al complesso del territorio insediato/consolidato e di nuovo insediamento del **Comune di Vignola** ricompreso negli sviluppi individuati in cartografia, comprendente le porzioni suscettibili di nuova edificazione e delle reti infrastrutturali principali, come indicato sullo strumento urbanistico generale, in conformità e coerenza con quanto stabilito dal PTCP2009 e dagli indirizzi regionali in materia.
- Sul territorio comunale non compreso negli sviluppi di cui sopra, è stata realizzato uno studio di primo livello in scala 1:10.000 con riguardo agli effetti locali attesi in caso di sisma.
- 1.4. Gli studi di Microzonazione Sismica concorrono alla definizione delle scelte di Piano rappresentando un riferimento necessario per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale preventiva; forniscono indicazioni sui limiti e condizioni della pianificazione comunale ai fini della riduzione del rischio sismico nell'attuazione delle previsioni urbanistico-edilizie.
- 1.5. La Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) rappresenta l'individuazione delle funzioni necessarie al sistema di gestione dell'emergenza a seguito di un sisma, affinché l'insediamento urbano conservi l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche, la loro accessibilità e la loro connessione con il contesto territoriale.
- Gli elaborati della CLE individuano, anche in forma coordinata con il piano di protezione civile, quegli elementi del sistema insediativo urbano e territoriale la cui efficienza costituisce la condizione minima per superare l'emergenza, con riguardo alla:
- operatività delle funzioni strategiche necessarie per l'emergenza ;
 - interconnessione fra dette funzioni e la loro accessibilità nel contesto urbano e territoriale.

2 - Elaborati di riferimento

- 2.1 Gli studi di microzonazione sismica del territorio comunale che costituiscono parte integrante del Quadro Conoscitivo del Piano, sono costituiti dagli elaborati di seguito identificati:

Elaborati studio 2009 - Analisi del rischio sismico

- QC03A.1 - *Analisi rischio sismico - Rapporto Tecnico*
- QC03A.2 - *Corografia*
- QC03A.3 - *Indagini geognostiche*
- QC03A.4 - *Indagini geofisiche*
- QC03A.5- *Indagini geofisiche - Rapporto tecnico*
- QC03A.5b *Indagine geofisica - Tavole A0-Profilo 1-8 - Tavole A3-Profilo 1-8*
- QC03_5 - *Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali (in scala 1:10.000)*

In particolare la *Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali* realizzata sull'intero territorio comunale, è significativa fuori dagli sviluppi indagati nello studio 2015.

Elaborati Studio 2015

- *Relazione Illustrativa*

e le seguenti cartografie redatta con riguardo ai soli sviluppi di cui al precedente art. 1 punto 3

PRIMO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO (SCALA 1:10.000)

- *Carta delle indagini;*
- *Carta geologico-tecnica;*
- *Carta delle Frequenze naturali dei terreni;*
- *Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS).*

In particolare la *Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS)*, che costituisce la "Microzonazione sismica di primo livello", delimita le zone a comportamento equivalente in occasione di sollecitazione sismica indicandole come: zone stabili, zone stabili suscettibili di amplificazione locali e zone suscettibili di instabilità. Sono altresì riportate forme di superficie, forme ed elementi sepolti ed elementi morfologici che possono amplificare localmente il moto sismico.

SECONDO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO (SCALA 1:10.000)

- *Carta delle Velocità delle onde di taglio (Vs);*
- *Carta di Microzonazione sismica - Livello 2.*

La suddetta *Carta di Microzonazione sismica - Livello 2* costituita da tre elaborati cartografici, individua le aree (microzone) a comportamento sismico equivalente definendo, in base alle condizioni stratigrafiche e topografiche locali, l'amplificazione sismica attesa.

Le microzone sono caratterizzate dai valori dei fattori di amplificazione (F.A. PGA; F.A. IS compreso nell'intervallo 0.1-0.5 s e F.A. IS compreso nell'intervallo 0.5-1.0 s) che evidenziano comportamenti di risposta sismica sensibilmente differenziati in rapporto al contesto geo-morfologico di riferimento, allo spessore di copertura ed al tipo di substrato geologico individuato.

2.2 Rispetto all'insieme degli elaborati di cui al precedente comma, la cartografia di Piano, riferimento per le presenti norme, è costituita dai seguenti elaborati:

- *Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali* in scala 1:10.000, significativa fuori dagli sviluppi dello Studio di microzonazione sismica 2015;
- *Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS)* in scala 1:10.000 che evidenzia le parti in cui sono prescritti approfondimenti di

secondo livello (zone stabili suscettibili di amplificazioni locali) e terzo livello Zone di attenzione per instabilità);

- Carta della “*Microzonazione sismica II° livello*”, in scala 1:10.000, costituita da tre elaborati cartografici, che evidenzia le parti in cui sono prescritti approfondimenti di terzo livello (zone di attenzione per instabilità) e in cui sono indicati i fattori di amplificazione per le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali.

- 2.3 Costituiscono inoltre elaborati di Piano i Rapporti geologici, geotecnici e sismici prodotti in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali. Restano valide, per quanto non in contrasto con le presenti norme e le Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC) vigenti, le conseguenti disposizioni contenute nelle N.TA. riferite alle singole aree/comparti e le prescrizioni geologico-geotecniche e sismiche espresse, che devono essere rispettate in sede di pianificazione attuativa.
- 2.4 Costituisce infine riferimento per l'applicazione delle presenti norme, la carta della *Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza* in scala 1:10.000 (carta d'insieme e sovrapposizione MS+CLE) e relativi sviluppi in scala 1:5.000, in cui sono identificati gli edifici strategici, le aree di emergenza (ricovero e ammassamento), le infrastrutture viarie di connessione e di accessibilità al sistema insediativo urbano, nonché gli edifici e gli aggregati strutturali su di esse interferenti.

3 - Riduzione del rischio sismico: disposizioni generali

- 3.1 In relazione all'applicazione delle presenti norme, restano ferme tutte le disposizioni condizionanti la trasformazione d'uso dei suoli di cui al presente strumento urbanistico generale, o definite da Piani sovraordinati.
- 3.2 Le cartografie di riferimento per l'applicazione delle presenti norme nella pianificazione urbanistica e regolamentare, sono quelle descritte al precedente art. 2, comma 2, 3 e 4. Le cartografie distinguono sull'intero territorio comunale differenti aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico, individuando le parti in cui sono prescritti approfondimenti di secondo livello e di terzo livello. Nel territorio interno agli sviluppi la microzonazione sismica ha già realizzato il secondo livello di approfondimento. Su dette carte di Piano sono altresì evidenziati gli areali interessati da frane attive e frane quiescenti. Gli eventuali interventi da realizzarsi in detti areali, sono condizionati dai risultati desunti dalle verifiche di sicurezza (analisi di stabilità) in condizioni sismiche.
- 3.3 Nelle aree costituite da terreni di riporto o di natura antropica caratterizzati da spessori maggiori o uguali a 3 m, gli interventi previsti devono valutare i risultati della risposta sismica locale e la stima dei potenziali cedimenti.
- 3.4 Il terzo livello di approfondimento è sempre e comunque prescritto per l'individuazione di siti ove realizzare opere di rilevante interesse pubblico, indipendentemente dalla zona/area in cui l'intervento edilizio ricade.
- 3.5 Costituisce riferimento per la progettazione esecutiva anche la tavola *Carta delle frequenze naturali dei terreni* che individua differenti classi di frequenza, al fine di evitare, in caso di sisma, il fenomeno di doppia risonanza.
- 3.6 Nello sviluppo delle analisi di terzo livello con determinazione della risposta sismica locale, è fortemente raccomandato che i valori della velocità delle onde di taglio (V_s) siano determinati con metodi diretti.

4 - Riduzione del rischio sismico: “Microzonazione sismica ”

Territorio fuori dagli sviluppi

- 4.1 Nel territorio comunale non ricompreso negli sviluppi, per il calcolo dell'azione sismica e si dovranno effettuare gli studi e realizzare i livelli di approfondimento indicati dalla *Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali* in scala 1:10.000. (tav.Quadro Conoscitivo 3.5)

In particolare nel caso in cui gli interventi ricadano in aree potenzialmente soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche o litologiche e topografiche, se l'unità litotecnica di copertura presenta spessore costante è ritenuto sufficiente il secondo livello di approfondimento; nel caso in cui lo spessore di copertura sia fortemente variabile, è richiesto il terzo livello di approfondimento con analisi almeno bidimensionali.

Territorio compreso negli sviluppi

- 4.2 Nel territorio comunale ricompreso negli sviluppi gli studi di microzonazione sismica hanno realizzato il secondo livello di approfondimento; in cartografia sono quindi evidenziate le zone in cui sono indicati i fattori di amplificazione per le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali e le porzioni di territorio potenzialmente instabili (zone di attenzione per instabilità) in cui sono da realizzarsi gli approfondimenti di terzo livello.
- 4.3 Al fine di limitare gli effetti di un sisma, l'attuazione del Piano deve garantire che gli interventi edilizi realizzino la minor interferenza tra i periodi fondamentali di risonanza del terreno riferiti ai principali contrasti di impedenza, ed il periodo fondamentale di vibrazione delle strutture.
- Per le strutture che presentano periodo di vibrazione superiore a 1.0 sono da sviluppare approfondimenti mediante analisi di dettaglio della risposta sismica locale.
- 4.4 Nella generalità dei casi in cui siano da sviluppare verifiche di sicurezza (analisi di stabilità), è fortemente raccomandato di utilizzare i valori dei fattori di amplificazione (P.G.A.) determinati con analisi di risposta sismica locale.

5 - Riduzione del rischio sismico: Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)

- 5.1 Garantire e migliorare l'accessibilità alle funzioni strategiche, e quindi l'efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, è obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica; pertanto gli strumenti urbanistici operativi, attuativi e regolamentari, devono attenersi all'applicazione delle seguenti disposizioni sulla riduzione del rischio.

Al fine di salvaguardare l'accessibilità alle funzioni strategiche nel contesto urbano e territoriale in caso di emergenza sismica e con riferimento alla viabilità individuata quale infrastruttura di connessione o di accesso alle funzioni strategiche sugli elaborati costitutivi la CLE, si dispone che:

- gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti e gli interventi di nuova costruzione non siano tali da rendere/realizzare fabbricati interferenti ¹ sulla viabilità di connessione o di accesso;
- sui fabbricati già individuati come interferenti dagli elaborati della CLE, non è ammessa la sopraelevazione e gli interventi edilizi devono tendere di minima alla riduzione della condizione di interferenza e, in funzione della tipologia di intervento edilizio, alla sua eliminazione.

¹ Si intendono interferenti sulla viabilità o rispetto alle aree di emergenza, quei fabbricati o aggregati, o singoli manufatti isolati, che ricadono nella condizione $H > L$ o, per le aree, $H > d$. Ossia l'altezza (H) sia maggiore della distanza tra l'aggregato e il limite opposto della strada (L) o rispetto al limite più vicino dell'area (d) ([Linee Guida per l'Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza \(CLE\)](#) – Roma, giugno 2012. Commissione tecnica per la micro zonazione sismica (articolo 5, comma 7 dell'OPCM 13 novembre 2010, n. 3907.



Provincia
di Modena

Atto n. 158 del 26/10/2018

Oggetto: COMUNE DI VIGNOLA. VARIANTE AL PRG AI SENSI ART. 15 LR N. 47/78, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 31/07/2018. AI SENSI ART. 4 LR 24/2017; OSSERVAZIONI AI SENSI ART. 41 L.R. N. 20/2000. PARERE AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006.

Pagina 1 di 1

ATTO DEL PRESIDENTE

L'Atto del Presidente n. 158 del 26/10/2018 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 26/10/2018

L'incaricato alla pubblicazione
PIPINO ANGELA

Originale firmato digitalmente